

REGOLAMENTO SANITARIO

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Premessa

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario della FCI, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

Art. 1 – Struttura

Il Settore Sanitario della FCI è costituito da:

- La Commissione Medica Federale
- Il Medico Federale
- I Medici addetti alle Squadre Nazionali
- I Medici Fiduciari Regionali
- I Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla FCI e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 2 – Commissione Medica Federale

La Commissione Medica federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che ricopre anche il ruolo di Medico Federale, specialista in Medicina dello sport e tesserato alla FMSI, e da ulteriori quattro membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra gli specialisti in Medicina dello Sport tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale
- predispose e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping
- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale

- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico-sportive

La Commissione Medica Federale può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica Federale può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazioni a specifiche problematiche

Art. 3 – Medico Federale e Medici addetti alle Squadre Nazionali

Il ruolo di *Medico Federale* è ricoperto dal Presidente della Commissione Sanitaria Federale.

Il Medico Federale:

- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici addetti alle Squadre Nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale

Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

I *Medici addetti alle Squadre Nazionali*, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.

I Medici addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale
- verificano gli accertamenti di idoneità di legge sugli atleti di interesse nazionale loro affidati
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleta di interesse nazionale ed internazionale
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping
- si correlano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti

Art. 54 – Medici Fiduciari Regionali

Ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale, può nominare, per il periodo corrispondente al quadriennio olimpico, un *Medico Fiduciario Regionale*, specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale socio ordinario.

Il Medico Fiduciario Regionale:

- fornisce informazione e supporto a società ed atleti afferenti alla propria Regione
- tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione
- partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti

Art. 5 – Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente del sodalizio affiliato, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti all'albo dei Medici del ciclismo della FCI (e pertanto iscritti alla FMSI).

Il *Medico Sociale* in articolare:

- vigila, in stretta collaborazione con il Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle Norme federali in tema sanitario
- rispetta gli adempimenti previsti dal D.M. 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società

Art. 6 - Settore Parasanitario

Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Essi sono designati rispettivamente dal medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività dei Comitati regionali e dal medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 – Obblighi e disposizioni

Tutti gli operatori della Struttura Sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente
- devono essere tesserati alla FCI, nei ruoli di competenza
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle Norme federali
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali ed internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati

Art. 8 – Adempimenti dei tesserati

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FCI, attività sportiva agonistica o non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle Normative Statali, Regionali e Federali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità.

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.02.1982, per la FCI sono da considerarsi agonisti gli atleti a partire dal compimento del 13° anno inteso come età solare.

Il Presidente della Società Sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.